

## CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

La Consigliera Segretaria Avv. Rosa Capria



Roma, 21 gennaio 2020

Ill.mi Signori

- PRESIDENTI DEI CONSIGLI DELL' ORDINE DEGLI AVVOCATI

e p.c.

- RESPONSABILI DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

e, per conoscenza: COMPONENTI IL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

LORO SEDI

## OGGETTO: OBBLIGHI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

Illustrissimi Presidenti,

con riferimento agli obblighi di cui all'oggetto, è stato di recente pubblicato il <u>Piano Nazionale Anticorruzione 2019 pubblicato in G.U., serie generale, n. 287 del 7.12.2019.</u>

Il Piano Nazionale anzidetto raccoglie e compendia tutte le indicazioni fornite dall'Autorità nei Piani Nazionali adottati per gli anni dal 2016 al 2018. Relativamente agli Ordini e Collegi professionali vengono confermate le indicazioni fornite con la <u>sezione di approfondimento nella parte speciale del PNA 2016</u> già oggetto di trattazione con circolare del <u>CNF 5-C-2016</u> qui integralmente richiamata.

Ad ogni buon conto merita, in questa sede, evidenziare che gli Ordini che ancora non abbiano designato il RPCT dovranno provvedervi secondo le indicazioni che da ultimo sono state fornite dal Presidente *pro tempore* dell'Autorità con il comunicato del 28 novembre 2019.

In particolare è ivi indicato che "Come già chiarito nell'approfondimento del PNA 2016, Sezione III dedicata agli ordini/collegi professionali e nel PNA 2019,

parte IV, § 1, I criteri di scelta del RPCT, il RPCT deve essere individuato da ciascun consiglio nazionale, ordine e collegio professionale (sia a livello centrale sia a livello locale) in un dirigente interno, a conoscenza delle dinamiche e dell'organizzazione dell'Ente di cui fa parte e che pertanto può svolgere al meglio le funzioni e i compiti previsti dalla normativa vigente.

Qualora l'ordine/collegio, a causa del numero limitato, assegni a propri dirigenti compiti gestionali, sarà possibile individuare quale RPCT uno di tali dirigenti dando la preferenza a quelli cui sono assegnati i compiti gestionali più compatibili con il ruolo di RPCT.

In caso di assenza di personale dirigenziale, sarà possibile individuare quale RPCT un profilo non dirigenziale, ferma restando la scelta di personale interno all'Ente.

È, inoltre, da considerarsi come un'assoluta eccezione la nomina di un dirigente esterno. Nel caso, sussiste un preciso onere di congrua e analitica motivazione anche in ordine all'assenza di soggetti aventi i requisiti previsti dalla legge.

In via residuale e con atto motivato, il RPCT potrà coincidere con un consigliere dell'Ente, purché privo di deleghe gestionali. In tal senso, dovranno essere escluse le figure di Presidente, Consigliere segretario o Consigliere tesoriere.

Pertanto, <u>è da escludersi che possa essere individuato quale RPCT un consigliere eletto presso altra circoscrizione territoriale del medesimo consiglio/ordine o un consulente esterno."</u>

Si segnala, altresì, che:

**1. entro il prossimo 31 gennaio**, gli Ordini, su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), dovranno adottare il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) nonché il Codice etico e di comportamento.

In proposito si invia in allegato il PTPCT che è stato adottato dal Consiglio Nazionale nella scorsa seduta amministrativa di gennaio (all. n. 1) che può costituire, ove lo si ritenga, una base da cui partire per la redazione del Piano dell'Ordine con la precisazione che il modello, unitamente ai relativi allegati, dovrà essere autonomamente declinato da ogni singolo Ordine in relazione alle peculiarità organizzative e alle esigenze gestionali e ciò anche con riferimento alla individuazione delle aree di rischio oltre quelle individuate nel PNA 2019 cit.

Si segnala, altresì, che il Piano dopo essere stato adottato va pubblicato <u>non oltre un mese dall'adozione</u> (cfr. pagina 28 PNA 2019) nella sezione "Amministrazione trasparente" sottosezione di primo livello "Altri contenuti – corruzione" del sito web istituzionale.

In alternativa ovvero cumulativamente, i RPCT possono pubblicare il Piano nella <u>Piattaforma di acquisizione dei PTPCT</u> nell'osservanza dei "Chiarimenti in merito all'uso della Piattaforma di acquisizione dei Piani Triennali per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza" forniti dal Presidente pro tempore dell'Autorità <u>con comunicato del 27 novembre 2019</u>.

2. **entro il prossimo 31 gennaio**, i RPCT dovranno predisporre e pubblicare la Relazione annuale che i RPCT sono tenuti ad elaborare ai sensi dell'art. 1, co. 14, della legge 190/2012. Per la redazione della relazione i RPCT si avvalgono della Scheda per la relazione annuale del RPCT 2019 che è possibile scaricare al seguente

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/\_Atto?ca=7623

In alternativa, i RPCT che utilizzano la <u>Piattaforma di acquisizione dei PTPCT</u> possono usufruire del servizio di generazione automatica della relazione annuale dopo aver completato l'inserimento dei dati relativi ai PTPCT e alle misure di attuazione.

3. **entro il prossimo 31 gennaio**, i RPCT dovranno provvedere alla pubblicazione e la trasmissione, ai sensi dell'art. 1 comma 32 Legge 190/2012, dei dati riguardanti il 2019, come indicato nella <u>Deliberazione ANAC n. 39 del 2 gennaio</u> 2016.

Rimangono quindi valide sia le specifiche tecniche per la comunicazione via PEC (comunicazioni@pec.anticorruzione.it) dell'avvenuta pubblicazione dei dati entro il 31 gennaio 2020 sia quelle di pubblicazione dei dati (formato XSD).

Si ricorda che i file XML da pubblicare, contenenti i dati del 2019, dovranno essere conformi all'ultima versione degli schema XSD (cfr. la sezione 'Specifiche XSD' della pagina "Servizi online - Adempimenti Legge 190/2012 art. 1, comma 32").

Da ultimo si segnala che il comma 7 dell'art. 1 del D.L. 30/12/2019, n. 162 (c.d. decreto "Milleproroghe") ha sospeso fino al 31/12/2020 la vigilanza e le sanzioni sull'applicazione dell'art. 14 del D. Leg.vo 33/2013, comma 1, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1-bis del medesimo art. 14 del D. Leg.vo 33/2013 ("le pubbliche amministrazioni")<sup>1</sup>.

Si ricorda che i dati di cui all'art. 14 del D. Leg.vo 33/2013, comma 1, lettera f), sono le dichiarazioni reddituali e patrimoniali di cui all'art. 2 della L. 441/1982, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli artt. 3 e 4 della L. 441/1982 medesima, che devono essere oggetto di pubblicazione limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano.

Ad ogni buon conto, sul punto si ricorda che l'Autorità Nazionale Anticorruzione, con determinazione n. 241 del 08 marzo 2017, approvava in via definitiva le "Linee guida recanti indicazioni sull'attuazione dell'art. 14 del d.lgs. 33/2013 «Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali» come modificato dall'art. 13 del d.lgs. 97/2016". Le dette Linee guida estendevano anche agli Ordini e Collegi professionali l'obbligo di pubblicazione dei dati di cui all'al cit. art. 14 cit. ed in particolare veniva affermato che costituissero linee di indirizzo anche per gli ordini professionali, sia nazionali che territoriali, non ritenendosi sussistenti ragioni di incompatibilità delle disposizioni in argomento con l'organizzazione di tali soggetti (art. 1, cpv. 6).

Il CNF ritenuto che le Linee guida cit. non potessero trovare applicazione per gli Ordini ed i Collegi professionali, in data 22 maggio 2017 proponeva ricorso al Tribunale Amministrativo regionale del Lazio. Con pronuncia n. 1735/2018

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Le norme sulla vigilanza e le sanzioni oggetto di sospensione sono quelle di cui agli artt. 46 e 47 del D. Leg.vo 33/2013.

La sospensione si è resa necessaria in conseguenza dell'intervento di Corte Cost. 21/02/2019, n. 20, la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 1-bis dell'art. 14 del D. Leg.vo 33/2013, nella parte in cui prevede la pubblicazione dei dati di cui all'art. 14 del D. Leg.vo 33/2013 medesimo, comma 1, lettera f), anche per tutti i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione (anziché solo per i titolari degli incarichi dirigenziali "generali" previsti dall'art. 19 del D. Leg.vo 165/2001, commi 3 e 4).

emessa in data 17 gennaio 2018 pubblicata il successivo 14 febbraio, il Tribunale adito, precisato che le cit. Linee guida ANAC «appaiono riconducibili al novero delle Linee guida "non vincolanti"», affermava che «è esclusa, poi, una portata immediatamente precettiva, dato che l'influenza diretta di dette Linee guida è valutabile solo attraverso la loro concreta applicazione o attraverso la loro immotivata disapplicazione...».

Infine, si comunica che, ove i RPCT avessero dubbi sulle indicazioni di cui sopra ovvero richieste di chiarimento, potranno scrivere al seguente indirizzo: anticorruzione@consiglionazionaleforense.it

Si allega:

1. piano per la prevenzione della corruzione integrato con le misure da adottare in materia di trasparenza adottato dal CNF.

La Consigliera Segretaria Avv. Rosa Capria